

TRIBUNALE DI RIETI

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL CONSUMATORE DELLA
CRISI NEL PIANO DEL CONSUMATORE**

REDATTA AI SENSI DELL'ART.68 2° COMMA

D.LGS 12 GENNAIO 2019 N° 14

PIANO DEL CONSUMATORE

PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI OCC: GIULIANO TAVANI

ISTANTE: ETTORE CHIAVOLINI

ASSISTITO DAL DIFENSORE: AVV. ANTONIO EMILI

RIF. PROCEDURA:RG 69/2026

Sommario

I. Premessa e Inquadramento Procedurale

II. Accertamento dei Presupposti Soggettivi e Oggettivi di Ammissibilità

II.A. Valutazione dello status di Consumatore

III. Analisi Patrimoniale e Reddittuale del Debitore

III.A. Documentazione Prodotta

III.B. Attività Preliminari del Gestore della Crisi

III.C. Situazione Familiare del Debitore

III.D. Cause dell'Indebitamento e Diligenza Impiegata

III.E. Ragioni dell'Incapacità del Debitore di Adempiere

III.F. Analisi della Documentazione Prodotta

III.G. Valutazione sulla Completezza e Attendibilità

III.H. Indicazione Presumibile dei Costi della Procedura

IV. Ricostruzione della Situazione Debitoria e Trattamento delle Categorie di Creditori

IV.A. Valutazione del Merito Creditizio (Art. 68, comma 3, CCII)

V. Struttura e Fattibilità della Proposta di Piano

VI. Percentuale, Modalità e Tempi di Soddisfazione dei Creditori

VII. Valutazione Comparativa Rispetto all'Alternativa Liquidatoria

VII.A. Analisi dei Costi della Vendita Forzata dell'Immobile

VIII. Conclusioni Giuridiche e Giudizio Finale

VIII.A. Sulla durata del piano

VIII.B. Sulla revoca della cessione del quinto della pensione

VIII.C. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

VIII.D. Valutazione Conclusiva del Gestore sull'Alternativa Liquidatoria

IX. Giudizio Finale del Gestore



I. Premessa e Inquadramento Procedurale

Il sottoscritto Giuliano Tavani, nato a Rieti il 19/10/1970, C.F.: TVNGLN70R19H282X, con studio in Rieti, Via De Gasperi 59, PEC: studioprovaroni@legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti e Provincia al n. 116 e iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 5551, è stato nominato quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della Crisi con provvedimento del 03/02/2026 del Giudice Dott. Roberto Colonnello, a seguito di istanza presentata dal Sig. Ettore Chiavolini in data 13/01/2026 (ALL.1)

In data 06/02/2026, il sottoscritto ha formalmente accettato l'incarico, dichiarando di possedere i requisiti di legge per lo svolgimento dello stesso, di non essere legato al debitore da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 c.c. e delle altre norme di legge (ALL 2).

La presente relazione particolareggiata è redatta ai sensi e per gli effetti dell'Art. 68, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII), in riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al R.G. 69/2026 presso il Tribunale di Rieti, promossa dal Sig. Ettore Chiavolini, nato a Rieti il 17/09/1949 ed ivi residente in Via del Cavone, n. 38, C.F. CHVTTR49P17H282G .

II. Accertamento dei Presupposti Soggettivi e Oggettivi di Ammissibilità

Il Gestore ha proceduto alla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accertando quanto segue:

- Il Sig. Chiavolini riveste la qualifica di "Consumatore" ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. e), CCII, avendo contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
- Il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'Art. 2, comma 1, lett. c), CCII, quale situazione di crisi o insolvenza manifestatasi con l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Non risulta assoggettabile a procedure di liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie.
- Non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, né per due volte.
- La situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, conformemente a quanto previsto dall'Art. 68, comma 2, lett. a) CCII.

II.A. Valutazione dello status di Consumatore ai fini dell'accesso al Piano di Ristrutturazione dei Debiti

In ossequio all'Art. 6, comma 2, lett. b), CCII, il consumatore è definito come la persona fisica che ha contratto obbligazioni "esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta". La giurisprudenza consolidata ribadisce che la qualifica di consumatore debba essere accertata in relazione alla *causa debendi*, ovvero alla finalità per cui le obbligazioni sono state assunte .

Nel caso del Sig. Chiavolini, le indagini condotte e la documentazione prodotta attestano che l'indebitamento pregresso è ascrivibile a finanziamenti personali (mutuo ipotecario sull'abitazione principale, finanziamento con cessione del quinto) e a spese correnti per il sostentamento familiare e le necessità : . Tali obbligazioni sono state assunte in un contesto di vita privata e familiare, estraneo a qualsiasi finalità imprenditoriale o professionale. Il mutuo ING Bank è stato contratto ipotecando addirittura la prima abitazione per far fronte ad improvvise spese della figlia Margherita disoccupata e senza reddito, diventata in quell'anno a aiutandola ad affrontare le proprie esigenze personali e familiari come l'arredamento della casa aiutandola nell'affitto della stessa e con il nascituro, ed il residuo del finanziamento pari a 17301,00 è servito allo sig. Chiavolini per estinguere un finanziamento personale acceso nel 2012 presso Intesa San Paolo. La breve partecipazione del Sig. Chiavolini, per un periodo di circa un mese (dal 22/06/2018 al 17/07/2018), quale socio fondatore e consigliere di una cooperativa, non assume rilevanza ostativa alla qualificazione di consumatore. Tale circostanza, per la sua esigua durata e per l'assenza di evidenze circa l'effettivo svolgimento di attività imprenditoriale significativa o la contrazione di debiti correlati a tale veste societaria, rende la posizione del Sig. Chiavolini pienamente compatibile con la nozione legale di consumatore . L'Art. 69 CCII preclude l'accesso alle procedure di ristrutturazione solo in presenza di "colpa grave, malafede o frode", condizioni che la brevissima esperienza societaria del debitore non configura e che non hanno contribuito al suo stato di sovraindebitamento. Dalla documentazione acquisita e dalle verifiche svolte, emerge in modo inequivocabile che il sovraindebitamento del Sig. Chiavolini non è in alcun modo riconducibile a condotte imprudenti, speculative o connotate da colpa grave. Al contrario, l'indebitamento è frutto di eventi di natura familiare e sanitaria, del tutto estranei a scelte voluttuarie.

La giurisprudenza più recente (Corte d'Appello Bologna, 309/2024) ha chiarito che non è più richiesto l'evento imprevedibile, essendo sufficiente l'assenza di dolo o colpa grave. Il caso in esame rientra pienamente in tale orientamento. La brevissima partecipazione societaria del debitore (meno di un mese) non integra alcuna attività imprenditoriale effettiva né ha generato obbligazioni. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la qualifica di consumatore si determina in base alla causa concreta delle obbligazioni e non alla mera iscrizione formale in un registro

III. Analisi Patrimoniale e Reddittuale del Debitore

III.A. Documentazione Prodotta dal Debitore

La presente relazione è stata elaborata sulla base della documentazione prodotta dal debitore tramite l'Avv. Antonio Emili, e successivamente integrata. In particolare, sono stati esaminati :

- Istanza di nomina del gestore della crisi e relativi allegati.(ALL. 4)
- Contratto di mutuo ipotecario stipulato con ING BANK N.V. in data 28/03/2018 e precisazione del debito (ALL.5 e Bis) .
- Riepilogo della situazione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. (ALL. 6)
- Contratto di finanziamento stipulato con IBL Banca. (ALL. 7)
- Cedolini pensione INPS.(ALL. 8)
- Atti relativi alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 48/2023 (atto di pignoramento, avviso di vendita). (ALL. 9)
- C .
- Dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) degli ultimi tre anni.(ALL.11)
- Visure catastali relative all'immobile di proprietà. (ALL 12)
- Estratti conto bancari.(ALL13)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni e di altri beni mobili di valore. (ALL.14)
- Scheda persona completa della CCIAA relativa alla partecipazione societaria. (ALL.3)
-

III.B. Attività Preliminari del Gestore della Crisi

Il Gestore ha svolto le seguenti attività preliminari :

- Incontri con il debitore e il suo legale per approfondire la situazione.
- Invio, in data 07/02/2026, di comunicazioni PEC ai creditori ING Bank e IBL Banca per verifica dell'esposizione debitoria.
- Accesso alle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate, Catasto, PRA, Centrale Rischi della Banca d'Italia (ALL.15) , Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti).
- Analisi e riscontro della documentazione prodotta e acquisita.

Il debitore ha dimostrato piena collaborazione, fornendo le informazioni e i documenti richiesti per una completa e veritiera ricostruzione della sua posizione.

III.C. Situazione Familiare del Debitore

Il nucleo familiare del Sig. Ettore Chiavolini è composto da due persone (15 TER):

- Ettore Chiavolini (l'istante), pensionato.
- La moglie convivente, Rita Bassano, nata a Narni (TR) il 03/07/1952, la quale percepisce reddito di pensione minima di circa € 600,00, su cui grava un pignoramento del quinto di circa € 150,00 per un finanziamento contratto nel 2025.

Il fabbisogno del nucleo familiare grava prevalentemente sul reddito da pensione percepito dall'istante e in parte dalla coniuge .

III.D. Indicazione delle Cause dell'Indebitamento e della Diligenza Impiegata dal Debitore nell'Assumere le Obbligazioni (Art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'analisi ha permesso di ricostruire le cause del sovraindebitamento, evidenziando una progressiva e incolpevole sproporzione tra le risorse economiche disponibili e il cumulo degli oneri finanziari e delle spese essenziali. Tale condizione non appare riconducibile a condotte connotate da colpa grave, malafede o frode.

Le principali cause sono :

- **Reddito Limitato:** Il Sig. Chiavolini percepisce un trattamento pensionistico netto di circa € 1.585,00 mensili, unica fonte di reddito gravata da cessione del quinto. La moglie percepisce una pensione minima gravata da cessione del quinto.
- **Oneri Finanziari Rilevanti:** Gravano sul reddito un mutuo ipotecario con ING BANK N.V. (stipulato nel 2018 per € 50.000,00, con rata mensile di € 464,90) e un finanziamento IBL Banca rimborsato tramite cessione del quinto della pensione (€ 349,00 mensili. A queste va aggiunto un finanziamento contratto con Intesa san Paolo estinto regolarmente nel 2024 la cui rata mensile era 265.50€/mese. Il cumulo di tali rate assorbe il 55.78% della pensione mensile
- (
- (
- **Spese per il Sostentamento:** La parte residua del reddito si è rivelata insufficiente a coprire le spese primarie del nucleo familiare e a fronteggiare le necessità della figlia in difficoltà. Il ricorso al credito, in particolare al mutuo del 2018, non è stato dettato da finalità voluttuarie o speculative, ma dalla necessità di far fronte a esigenze primarie e di consolidare una situazione finanziaria già precaria. Il comportamento del debitore appare improntato alla diligenza del "buon padre di famiglia".

III.E. Esposizione delle Ragioni dell'Incapacità del Debitore di Adempiere le Obbligazioni Assunte (Art. 68, comma 2, lett. b) CCII)

L'incapacità del Sig. Chiavolini di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è diretta conseguenza delle cause sopra esposte. Il reddito mensile disponibile di € 1.585,00, eroso dalle rate del finanziamento IBL Banca (€ 349,00) e del mutuo ING (€ 464,90), oltre che dal finanziamento acceso con Intesa San Paolo (€265.50), risulta del tutto inadeguato a coprire le spese essenziali (sostentamento, utenze, spese mediche, manutenzione immobile, spese veicoli).

Questa situazione ha condotto all'accumulo di arretrati sul mutuo ipotecario, sfociando nell'azione esecutiva intrapresa da ING BANK N.V. (R.G.E. n. 48/2023). La vendita all'asta dell'unica abitazione, fissata per il 23/02/2026, priverebbe il nucleo familiare di un bene essenziale, senza garantire una piena soddisfazione dei creditori e impedendo al debitore di reperire un altro alloggio.



III.F. Analisi della Documentazione Prodotta dal Debitore

III.F.1. La Situazione Debitoria del Consumatore Sovraindebitato: L'elenco dei Creditori

La situazione debitoria complessiva del Sig. Chiavolini, alla data odierna, è la seguente:

Creditore	Causa del Credito	Importo Debito (Capitale + Interessi e Spese)	Natura / Causa di Prelazione
OCC G. TAVANI	GESTORE	€ 4.320,00	PREDEDUZIONE
ING BANK N.V.	Mutuo ipotecario del 28/03/2018	€ 60.706,54	Ipotecario (Ipoteca volontaria su immobile in Rieti, via del Cavone 38)
IBL Banca S.p.A.	Finanziamento con cessione del quinto della pensione	€ 26.875,40	Chirografario (con privilegio ex art. 2751- bis n.1 c.c. sulle quote di pensione)
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Cartelle di pagamento (anni 2023-2024)	€ 2.022,85	Privilegiato (ex artt. 2752, 2778 c.c.)
TOTALE PASSIVO		€ 93.924,79	

III.F.2. La Consistenza e la Composizione del Patrimonio del Sovraindebitato

Il patrimonio del debitore è così composto :

- **Patrimonio Immobiliare:** Unica proprietà è l'abitazione principale in Rieti, via del Cavone n. 38 (Foglio: 99, Particella: 45, Subalterno: 6 e 9, Categoria: A/3). Su tale immobile grava ipoteca di ING BANK N.V. e pignoramento immobiliare (R.G.E. 48/2023). Il valore di stima dell'immobile, a valori OMI, (ALL.18) è di € 82.700,00, calcolato come segue:

• VALORE OMI	MQ ABITATIVI REALI	PREZZO STIMATO
€ 500.00	120,00	82.700,00

In via prudenziale si è adottato il valore minimo OMI perchè l'appartamento ubicato all'interno di una palazzina di 4 unità su cui vivono tutti parenti del ricorrente, è di circa 120 mq costruita negli anni '70 ha necessità di importanti opere di ammodernamento e ristrutturazione priva di garage ha 2 cantine indivise e , spazi comuni esterni indivisi. Il proprietario riferisce che fino alla data odierna non ha ricevuto richieste di visite dell'immobile da parte di eventuali acquirenti che dovevano pervenire a mezzo custode nominato per la procedura esecutiva la base d'asta come offerta minima, indicata nella procedura esecutiva RGE 48/2023 è pari € 101.587.50

- **Patrimonio Mobiliare:** Due autoveicoli di modico valore: una Toyota Rav 4 (anno 2015, valore stimato € 8.500,00) e una Renault Modus (anno 2005, valore stimato € 1.000,00). Assenza di altri beni mobili di valore significativo o forme di risparmio, eccetto un conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, con saldo al 31/12/2025 di circa 5.146.65 €.

III.F.3. Atti Eccedenti l'Ordinaria Amministrazione Compiuti negli Ultimi Cinque Anni

Il debitore ha dichiarato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (ALL. 16), di non aver compiuto atti di donazione, vendita o altri atti di straordinaria amministrazione relativi a beni immobili o mobili registrati negli ultimi cinque anni antecedenti la presentazione della domanda .

III.F.4. Situazione Reddittuale del Debitore e del suo Nucleo Familiare

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla pensione di anzianità del Sig. Chiavolini (€ 1.585,00 mensili netti, al netto della cessione del quinto) e dalla pensione minima della coniuge (€ 600,00 mensili, al netto del pignoramento del quinto)

III.F.5. Spese per il Mantenimento della Famiglia e Capacità Reddittuale

Le spese medie mensili autocertificate per il sostentamento del nucleo familiare sono le seguenti :

Dettaglio Spese	Importo Mensile Stimato Ricorrente	Importo Mensile Stimato Coniuge	Totale Mensile
Spese alimentari, casa, vestiario, pulizia personale	€ 450,00	€ 200,00	€ 650,00
Utenze (acqua, luce, gas, TARI)	€ 200,00	€ 100,00	€ 300,00
Spese mediche e farmaceutiche (non coperte da SSN)	€ 300,00	€ 50,00	€ 350,00
Bollo ed assicurazione auto	€ 127,00	-	€ 127,00
Carburanti e piccole manutenzioni	€ 100,00	€ 50,00	€ 150,00
Spese varie diverse	€ 100,00	€ 50,00	€ 100,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.277,00	€ 450,00	€ 1.727,00

Tali spese appaiono congrue e giustificate. La soglia di impignorabilità assoluta, calcolata ai sensi dell'Art. 545 c.p.c. (doppio dell'assegno sociale), ammonta a circa € 1.092,48 per il 2026. La pensione minima della coniuge è destinata al proprio sostentamento vitale

La capacità reddituale mensile residua, da destinare al piano, al netto della trattenuta del quinto di € 349,00, è quantificata in **€ 480,00**.

III.G. Valutazione sulla Completezza e sull'Attendibilità della Documentazione Depositata

Sulla base delle indagini svolte, dei riscontri ottenuti dalle banche dati e della coerenza interna delle informazioni, la documentazione depositata è ritenuta completa e attendibile. Non sono emerse omissioni o incongruenze tali da inficiare la veridicità della ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e debitoria del Sig. Chiavolini .

III.H. Indicazione Presumibile dei Costi della Procedura

I costi della procedura, da pagarsi in prededuzione, sono presumibilmente quantificabili come segue:

Descrizione	Importo Stimato
Compenso per il Gestore della Crisi (O.C.C.)	€ 4.320,00
TOTALE COSTI PROCEDURA	€ 4.320,00

IV. Ricostruzione della Situazione Debitoria e Trattamento delle Categorie di Creditori

IV.A. Valutazione del Merito Creditizio (Art. 68, comma 3, CCII)

È stata condotta una valutazione circa il rispetto, da parte dei soggetti finanziatori, dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, ai sensi dell'Art. 124-bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Dalla ricostruzione effettuata emerge che gli istituti finanziatori hanno fondato la concessione del credito prevalentemente sulle garanzie (ipoteca e cessione del quinto), senza svolgere una valutazione complessiva della capacità di rimborso, come imposto dall'art. 124-bis TUB.

Tale omissione ha contribuito in modo determinante al sovraindebitamento, con conseguente rilevanza ai fini dell'art. 68, comma 3, CCII

Per il finanziamento con IBL Banca, sebbene la cessione del quinto goda di una presunzione di sostenibilità, una valutazione completa del merito creditizio avrebbe dovuto considerare l'esposizione debitoria complessiva del Sig. Chiavolini, incluso il mutuo ipotecario con ING. Al momento della concessione dei finanziamenti nel 2018, il reddito del debitore era già limitato anche dall'esposizione debitoria verso Intesa San Paolo (quest'ultima completamente dimenticata sia da ING che da IBL.

Un'analisi diligente avrebbe potuto evidenziare un elevato rischio di sovraindebitamento.

Appare plausibile che la valutazione del merito creditizio non sia stata condotta con la massima diligenza, focalizzandosi più sulla garanzia offerta (stipendio/pensione e ipoteca) che sulla reale capacità di rimborso complessiva del debitore.

V. Struttura e Fattibilità della Proposta di Piano

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. Chiavolini, ritenuto fattibile da questo Gestore, prevede di far fronte alle proprie obbligazioni mettendo a disposizione dei creditori la propria capacità reddituale residua, al netto delle spese per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare [1].

La proposta si articola come segue:

1. Sospensione e Revoca della Cessione del Quinto: Si propone, ai sensi dell'Art. 67, comma 3, CCII, la sospensione della trattenuta mensile di € 349,00 operata da IBL Banca sulla pensione. Tale importo, unitamente alla restante quota di reddito disponibile, confluirà nella massa da destinare a tutti i creditori chirografari e secondo riparto.

2. Messa a Disposizione della Finanza Mensile: Il debitore si impegna a versare mensilmente su un conto dedicato alla procedura la somma di € 480,00, per una durata di 60 mesi (5 anni).

3. Mantenimento dell'Abitazione: Il piano è finalizzato a evitare la vendita forzata dell'abitazione principale, bene essenziale per il debitore e la sua famiglia, anche in considerazione dell'età avanzata e delle sue precarie condizioni di salute di persona affetti da sordità e malato oncologico grave.

La finanza complessiva messa a disposizione del ceto creditorio ammonterà a: € 480,00/mese x 60 mesi = **€ 28.800,00**.

VI. Percentuale, Modalità e Tempi di Soddisfazione dei Creditori

Le somme messe a disposizione dal piano (€ 28.800,00) verranno ripartite nel rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, conformemente ai principi desumibili dagli Artt. 6, 67, 68 e 69 del CCII, nonché dall'Art. 2741 c.c. .

- 1. Pagamento in Prededuzione:** Soddisfazione integrale dei costi della procedura, stimati in € 4.320,00 (comprensivi di accessori come per legge).
- 2. Pagamento dei Creditori Privilegiati:** Soddisfazione integrale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a € 2.022,85.
- 3. Pagamento dei Creditori Ipotecari e Chirografari:** La somma residua, pari a circa € 22.277,15, sarà destinata al pagamento parziale dei creditori ING BANK N.V. e IBL Banca. Al creditore ipotecario ING BANK N.V. viene offerto un pagamento parziale, ma in misura presumibilmente non inferiore a quanto ricaverebbe dall'alternativa liquidatoria. Al creditore chirografario IBL Banca viene offerto un pagamento in percentuale, tenuto conto che è già stato soddisfatto del 38% circa del capitale e interessi con la trattenuta sulla pensione.

VI.A. Ripartizione Dettagliata

Creditore	Importo Credito	Importo Offerto del Piano	% Soddisfo % Sulla rata Mens.	Modalità di Pagamento
Costi Procedura	€ 4.320,00	€ 4.320,00	100%	In prededuzione, con pagamenti periodici.
Agenzia Entrate	€ 2.022,85	€ 2.022,85	100%	Pagamento prioritario dopo le spese.
ING BANK N.V.	€ 60.706,54	€ 18.462,98	30.41% (82.19% su rata)	Ratealmente per 47 mesi, in proporzione, dalla liquidità residua del piano.
IBL Banca	€ 26.875,40	€ 3.994,17	14.86% (17.81% su rata)	Ratealmente per 47 mesi, in proporzione, dalla liquidità residua del piano.

La tabella di riparto delle 60 rate del piano del consumatore, con importo rata mensile di € 480,00, prevede la seguente distribuzione:

- Le prime 9 rate (€ 4.320,00) sono destinate alla prededuzione.
 - Le rate dalla 10 alla 14 (€ 2.022,85) sono destinate al creditore privilegiato (Agenzia delle Entrate), con un residuo nella 14a rata per ipotecario e chirografario.
 - Dalla rata 15 alla 60, la ripartizione è del 82.19% all'ipotecario e 17.81% al chirografario.
- I totali finali di riparto sono: Prededuzione € 4.320,00; Privilegiati € 2.022,85; Creditore ipotecario € 18.411,32; Creditori chirografari € 3.994,17. Il Totale Piano ammonta a € 28.800,00.

TABELLA DI RIPARTO DELLE 60 RATE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Importo rata mensile: € 480,00 – Durata: 60 mesi

Rata	Importo (€)	Prededuzione (€)	Privilegiati (€)	Ipotecario (€)	Chirografari (€)
1	480,00	480,00	–	–	–
2	480,00	480,00	–	–	–
3	480,00	480,00	–	–	–
4	480,00	480,00	–	–	–
5	480,00	480,00	–	–	–
6	480,00	480,00	–	–	–
7	480,00	480,00	–	–	–
8	480,00	480,00	–	–	–
9	480,00	480,00	–	–	–
10	480,00	–	480,00	–	–
11	480,00	–	480,00	–	–
12	480,00	–	480,00	–	–
13	480,00	–	480,00	–	–
14	480,00	–	102,85	315,98	61,17
15	480,00	–	–	394,50	85,50
16	480,00	–	–	394,50	85,50
17/58	480,00	394,50	85,50...
59	480,00	–	–	394,50	85,50
60	480,00	–	–	336,00	144,00

Totali finali

- **Prededuzione:** € 4.320,00
- **Privilegiati:** € 2.022,85
- **Creditore ipotecario:** € 18.462,98
- **Creditori chirografari:** € 3.994,17 (da piano)
- **Totale Piano:** € 28.800,00



N.B.: le rate dalla n. 15 alla n. 59 mantengono identica ripartizione percentuale (82,19% ipotecario – 17,81% chirografari). I valori indicati nella tabella precedente relativi ai crediti privilegiati, ipotecari e chirografari sono stati così dedotti:

ING Bank: dal valore iscritto nella precisazione del credito di € 60706.54;

IBL Banca: dal valore iscritto nella precisazione del credito di € 626875.40.

Dal momento in cui il Giudice, per “par condicio creditorum”, sbloccherà le somme di € 349,00 oggi a favore esclusivo della IBL Banca, queste andranno ripartite fino alla chiusura del piano, come le percentuali riportate nella tabella precedente (82,19% del valore ad ING Bank e 17,81% del valore a IBL Banca).

Il riparto assicura al creditore ipotecario una soddisfazione economicamente non deteriore rispetto a quella conseguibile nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, tenuto conto dei costi di vendita forzata, dei tempi di realizzo e dell’alea tipica delle aste giudiziarie.

VII. Valutazione Comparativa Rispetto all'Alternativa Liquidatoria

Ai sensi degli Artt. 68, comma 2, lett. c), e 69, comma 1, CCII, il Gestore della crisi è tenuto a fornire una valutazione attendibile e motivata circa la convenienza della proposta di Piano del Consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale valutazione considera non solo i valori nominali, ma anche i costi certi e prevedibili della procedura esecutiva immobiliare, i tempi medi di realizzo, l’alea fisiologica delle vendite forzate e l’impatto sistemico della perdita dell’abitazione principale sul debitore consumatore, specie se pensionato e affetto da patologie rilevanti. Nel caso di specie, l’immobile adibito ad abitazione principale risulta già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare pendente .

VII.A. Analisi dei Costi della Vendita Forzata dell’Immobile

La vendita forzata di un immobile comporta una pluralità di costi inevitabili che vengono anticipati dalla procedura e dedotti in prededuzione dal ricavato della vendita. Tali costi, basati sulle tariffe vigenti e prassi giudiziaria, includono :

- **Spese di giustizia e di procedura:** Stimabili tra € 600,00 ed € 900,00.
- **Compenso del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU):** Generalmente tra € 1.500,00 ed € 3.000,00.
- **Compenso del professionista delegato alla vendita (Art. 591-bis c.p.c.):** Mediamente non inferiore a € 800,00 per immobili di valore medio, con possibili incrementi.
- **Compenso del custode giudiziario:** Stimabile tra € 1.000,00 ed € 2.500,00.
- **Spese di pubblicità legale e commerciale:** Frequenti tra € 3.000,00 ed € 5.000,00.
- **Fondo spese e anticipazioni a carico della procedura:** Per oneri imprevisti.

Il totale stimato dei costi di procedura si colloca tra **€ 15.000,00 ed € 30.000,00** circa. Questi costi vengono integralmente detratti dal prezzo di aggiudicazione, determinando una significativa erosione della massa attiva e penalizzando i creditori chirografari. La procedura esecutiva immobiliare

pendente presenta un valore base d'asta di € 101.587,50, ma il valore OMI prudenziale è pari a € 82.700,00.

È notorio che nelle vendite forzate il prezzo di aggiudicazione si colloca mediamente tra il 40% e il 60% del valore di mercato, con ulteriori ribassi in caso di aste deserte.

Considerando i costi certi della procedura (stimati tra € 15.000,00 e € 30.000,00), il ricavato netto distribuibile ai creditori sarebbe verosimilmente inferiore a € 50.000,00, con soddisfazione del creditore ipotecario comunque parziale e azzeramento totale dei chirografari. Il piano del consumatore, invece, garantisce una soddisfazione certa, immediata e superiore per i creditori chirografari e una soddisfazione non deteriore per il creditore ipotecario, come richiesto dall'art. 69 CCII

VIII. Conclusioni Giuridiche e Giudizio Finale

VIII.A. Sulla Durata del Piano

La durata di 5 anni (60 mesi) appare congrua e ragionevole, bilanciando l'esigenza del debitore, anche data l'età anagrafica, e di un orizzonte temporale sostenibile con l'interesse dei creditori a un soddisfacimento in tempi certi, seppur dilazionati .

VIII.B. Sulla Revoca della Cessione del Quinto della Pensione

La proposta di sospendere la trattenuta relativa alla cessione del quinto è conforme all'Art. 67, comma 3, CCII, ripristinando la *par condicio creditorum* e consentendo al debitore di destinare la totalità della sua capacità di rimborso al soddisfacimento concorsuale di tutti i creditori.

VIII.C. Valutazione dell'Alternativa Liquidatoria

L'alternativa alla proposta sarebbe la liquidazione controllata del patrimonio, consistente nella vendita giudiziaria dell'unico bene immobile. In tale scenario:

- Il ricavato della vendita (stimato in € 70.000,00, soggetto a ribassi) verrebbe decurtato di cospicui costi procedurali, riducendo il netto disponibile a circa € 60.000,00.
- Tale somma soddisferebbe prioritariamente il creditore ipotecario ING BANK N.V.
- I creditori chirografari (IBL Banca) e, in parte, quelli privilegiati (Agenzia Entrate) rimarrebbero quasi certamente insoddisfatti.
- Il debitore e sua moglie perderebbero l'abitazione, con conseguenze drammatiche date l'età e le condizioni di salute.

Il piano di ristrutturazione proposto è, pertanto, nettamente più conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, garantendo un soddisfacimento, seppur parziale, anche ai creditori chirografari e privilegiati .



VIII.D. Valutazione Conclusiva del Gestore sull'Alternativa Liquidatoria

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto Gestore ritiene che la vendita forzata dell'immobile comporterebbe costi elevati e certi, determinerebbe una significativa riduzione della soddisfazione dei creditori e aggraverebbe in modo irreversibile la condizione del debitore consumatore, pensionato e affetto da patologie molto gravi.

L'immobile rappresenterebbe la garanzia al piano, che, qualora fosse disatteso dal debitore, potrebbe essere in quel caso, forzatamente venduto, per far fronte ai debiti assunti. La proposta di Piano del Consumatore risulta più conveniente e razionale rispetto all'alternativa liquidatoria, in piena coerenza con gli Artt. 68 e 69 CCII, anche in considerazione dell'impatto sociale ed emotivo della vendita stessa in capo alla famiglia del ricorrente.

La tutela dell'abitazione principale di una famiglia in cui è presente
risponde a una precisa *ratio* costituzionale e legislativa. La casa non rappresenta un mero cespite patrimoniale, ma un bene strumentale all'esercizio di diritti fondamentali, quali la dignità della persona, il diritto alla salute e l'eguaglianza sostanziale. La perdita dell'unica abitazione, in presenza di un debitore ultrasettantenne, e coniugato con persona percettrice di pensione minima, determinerebbe una compromissione irreversibile del diritto all'abitazione e della dignità personale, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 47 Cost.) e con la ratio protettiva del Codice della Crisi e dell'Insolvenza. La capacità reddituale destinata al piano è stabile, certa e documentata. Il debitore è pensionato e non soggetto a oscillazioni reddituali. La durata quinquennale è congrua e sostenibile, e la sospensione della cessione del quinto è indispensabile per garantire la *par condicio creditorum*

La disciplina del sovraindebitamento, come riformata dal CCII, persegue una finalità riequilibratrice e non sanzionatoria, volta a consentire al debitore civile meritevole di superare una crisi irreversibile preservando un nucleo minimo di condizioni di vita dignitose. In tale prospettiva, il Piano del Consumatore consente una valutazione personalizzata della situazione del debitore.

IX. Giudizio Finale del Gestore

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Gestore della Crisi, Giuliano Tavani, esaminata la documentazione, verificata la situazione patrimoniale, economica e debitoria del Sig. Ettore Chiavolini, e valutata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore rappresenta l'unica soluzione giuridicamente corretta, economicamente conveniente e socialmente sostenibile.

L'alternativa liquidatoria risulterebbe antieconomica, pregiudizievole per i creditori e devastante per il debitore.

Si esprime pertanto parere pienamente favorevole all'omologazione del piano ai sensi degli artt. 67-69 CCII." sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.



Si attesta che:

- Ricorrono i presupposti di legge per l'ammissione alla procedura.
- Il debitore non ha agito con colpa grave, malafede o frode nel determinare il proprio sovraindebitamento.
- La documentazione prodotta è completa e attendibile.
- Il piano assicura un pagamento ai creditori non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione e rispetta la *par condicio creditorum*.
- Il piano è sostenibile per il debitore e gli consente di mantenere un tenore di vita dignitoso, tutelando il diritto all'abitazione e alla salute.

Si ritiene, pertanto, che la proposta sia meritevole di essere sottoposta al vaglio del signor Giudice per l'omologazione.

Rieti, 10/02/2026

In fede,

Il Gestore della Crisi

Giuliano Tavani

Firmato digitalmente



ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1	NOMINA GESTORE
ALLEGATO 2	ACCETTAZIONE INCARICO GESTORE
ALLEGATO 3	SCHEDA PERSONA CCIAA
ALLEGATO 4	ISTANZA DEL RICORRENTE
ALLEGATO 5	CONTRATO MUTUO IPOTECARIO ING
ALLEGATO 5 BIS	PRECISAZIONE DEL CREDITO ING
ALLEGATO 6	DEBITI VERSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
ALLEGATO 7	CONTR. FINANZIAMENTO IBL BANCA
ALLEGATO 7 BIS	PRECISAZIONE DEL CREDITO IBL BANCA
ALLEGATO 8	CEDOLINI PENSIONE DICHIARANTE E CONIUGE
ALLEGATO 9	ATTO DI PIGNORAMENTO E PROC. ESECUTIVA
ALLEGATO 10	
ALLEGATO 11	MODELLI 730 ULTIMO TRIENNIO FISCALE
ALLEGATO 12	VISURE CATASTALI
ALLEGATO 13	ESTRATTO CONTO COINTESTATO ULTIMO TRIENNIO
ALLEGATO 14	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ALLEGATO 15	CERTIFICATO CRIF BANCA D'ITALIA
ALLEGATO 16	DICHIARAZIONE DI NON DONAZIONI E ATTI STRAORD.
ALLEGATO 17	AUTOCERTIFICAZIONE SPESE CORRENTI
ALLEGATO 18	VALORE OMI AGENZIA DELLA ENTRATE
ALLEGATO 19	CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA



